



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



LA CASSAZIONE SUL REATO DI DANNEGGIAMENTO SEGUITO INCENDIO

Con sentenza del 9 aprile 2021, n. 13421, la Corte di cassazione si è pronunciata sull'annullamento dei reati ex artt. 423 e 424 del Codice penale, affermando che il reato di danneggiamento richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio e pertanto non ogniqualvolta il fuoco appiccato non abbia caratteristiche di un tale pericolo. In assenza di un pericolo di incendio, dunque, sarà configurabile il diverso reato di danneggiamento del patrimonio e non i descritti reati contro la pubblica incolumità.

di **Gino Di Cesare**
IUS/17 - DIRITTO PENALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato



Abstract ENG

With sentence of 9 April 2021, n. 13421, the Court of Cassation ruled on the scope of the art. 423 and 424 of the Criminal Code, stating that the crime of damage followed by a constitutive element, the arising of a fire danger and therefore it will not be recognizable started does not have the characteristics of such a danger. In the absence of fire or fire danger, a different crime of damage will be configurabile, which is a crime against property and not that against public safety.

Sommario: 1. Premessa; 2. I reati di "Incendio" e di "Danneggiamento seguito da incendio" n. 13421/2021 del 9 aprile 2021; 4. Conclusioni.

1. Premessa

Con la sentenza n. 13421 depositata il 9 aprile 2021, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha stabilito un costante indirizzo ermeneutico secondo cui

«Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccarlo ad altri al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se si verifica un incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 c.p.»

e rigettava così il ricorso proposto dall'indagato. Quest'ultimo si doleva di violazione di legge nella motivazione del provvedimento con cui il Tribunale del riesame di Bologna confermava la custodia cautelare nei suoi confronti, perché, a parere del ricorrente, lo stesso Tribunale avrebbe ben motivato sia in ordine all'inquadramento ex art. 423 c.p. del fatto, sia in ordine all'elemento soggettivo del contestato reato di incendio.

La sentenza assume particolare interesse perché riaccende i riflettori su un settore del diritto penale dei delitti contro l'incolumità pubblica, negli ultimi tempi troppo spesso balzato agli onori del cronaca. Il seguente commento, dopo una breve analisi del bene giuridico protetto, si passerà dapprima a esaminare sistematicamente i reati di «Incendio», ex art. 423 c.p., e di «Danneggiamento seguito da incendio», ex art. 424 c.p., per poi delineare il percorso argomentativo con cui la Corte di cassazione perviene alle sue conclusioni. Nelle conclusioni si cercherà di dar conto dei motivi per cui la Suprema Corte, così come ha fatto, aver correttamente inquadrato la vicenda sotto la cornice del più grave art. 423 c.p.

2. I reati di «Incendio» e di «Danneggiamento seguito da incendio»

I delitti ex artt. 423 e 424 c.p. sono inseriti all'interno del Titolo VI del nostro codice disciplinano i «Delitti contro la pubblica incolumità». Secondo la prevalente dottrina^[1], la contro la pubblica incolumità si ricollega alla nozione di pericolo comune, ossia quel pericolo generale tale da estendersi sino a coinvolgere una generalità indeterminata di persone.

I caratteri essenziali di tali delitti sono rappresentati: da una connotazione superindivisa prospettiva di un pregiudizio verso la generalità dei consociati o comunque di un numero indeterminato di essi; dall'espansività non dominabile degli effetti; da una logica fortemente preventiva che è di natura criminosa. Si può concludere, quindi, in via di approssimazione che per pubblica incolumità si intende la vita, l'integrità fisica e la salute della collettività, ossia quel complesso di condizioni, garanzie, diritti e dall'ordine giuridico, necessarie per la sicurezza della vita, come beni di tutela indipendentemente dal loro riferimento a determinate persone.

L'art. 423 c.p. prevede due distinte fattispecie: al primo comma il c.d. «incendio di cosa propria» e al secondo comma il c.d. «chiunque cagiona un incendio». Al secondo comma, invece, è disciplinato il c.d. «incendio di cosa altrui». Salta subito agli occhi la diversa costruzione delle due fattispecie. Infatti, mentre l'incendio di cosa altrui è costruito come il classico reato di pericolo presunto o astratto (cioè quel reato in cui il pericolo è dato per certo, senza necessità di ulteriori accertamenti), l'incendio di cosa propria è un reato concreto, in cui è necessario che il giudice accerti l'effettiva realizzazione del pericolo per il bene protetto.

La ratio di questo discrimen tra le fattispecie è fatta risalire dalla dottrina^[2] nel principio di diritto dell'ordinamento, in quanto, come noto, il diritto di proprietà implica anche il potere di disporre dell'oggetto del diritto dominicale, per cui sarebbe illogico se l'ordinamento, da una parte, consentisse di distruggere il proprio bene e, dall'altro, lo punisse per lo stesso motivo.

Per cui il pericolo per la pubblica incolumità nell'incendio di cosa propria andrebbe considerato un elemento costitutivo del reato, perché su di esso pare incentrarsi il disvalore del fatto. Il pericolo (con conseguente più preciso accertamento da parte del giudice) discenderebbe dal fatto che il Legislatore ha così inteso conciliare la tutela della pubblica incolumità con il diritto del proprietario della cosa propria.

Ne deriverebbe che il danneggiamento della cosa propria deve ritenersi lecito, ma fintanto che non si verifichi il pericolo alla pubblica incolumità: lettura che renderebbe la fattispecie più aderente ai principi della materia di proprietà^[3].

L'art. 424 c.p. punisce chi, «al solo fine di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a altrui [...], se dal fatto sorge il pericolo di un incendio. [...]. Se segue l'incendio, si applica l'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà». La condotta consiste nell'appiccar propria o altrui, ma deve essere ulteriormente qualificata dal dolo specifico di danneggiare l'incendio che ne segue, o il pericolo di esso, è da considerarsi come evento non voluto dall'

Nella norma in esame l'anticipazione della tutela è ancora più evidente, in quanto viene pur indiretto, cioè il pericolo di una situazione a sua volta pericolosa per la pubblica incolumità: dunque, è la volontà del Legislatore di punire le condotte dirette a danneggiare beni altrui, mezzo particolarmente pericoloso e insidioso come il fuoco. Entrambe le fattispecie di cui ruotano intorno all'interpretazione del concetto di incendio, in base alla quale il fatto deve essere qualificato da una spiccata connotazione di insidiosità, pericolosità, diffusività, tendenza a progressiva e difficile dominabilità delle fiamme.

Caratteristiche delineate già da decenni dalla Corte costituzionale^[4], la quale ha avuto modo di chiarirle alla luce del bene giuridico protetto della pubblica incolumità,

«non è sufficiente un qualunque fuoco volontariamente appiccato sulla cosa altrui per il solo fatto di aver creato l'elemento materiale del delitto [...], ma occorre un'entità dell'incendio ed una collocazione incendiata idonee, nelle circostanze date, a porre pericolo per la incolumità pubblica [...] in base alla violenza, della capacità distruttiva e diffusibilità che il fuoco appiccato deve evidenziare».

Tale orientamento interpretativo viene fatto proprio anche dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cui non solo si rimarcano le anzidette caratteristiche dell'evento, ma si chiarisce anche che il pericolo di incendio (nel reato ex art. 424 c.p.) va formulato sulla base di un'analisi di tipo postuma, "ex ante" e a base parziale, avuto cioè riguardo alle circostanze esistenti al momento del fatto, e non senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo o l'assenza della persona offesa nello spegnimento delle fiamme^[5].

3. La sentenza n. 13421/2021 del 9 aprile 2021

Premesso quanto detto, va ora ripercorso l'iter logico-motivazionale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sentenza in esame. La Corte di cassazione ritiene esente da vizi logici e giuridici l'operato del Tribunale del riesame di Bologna, secondo cui la vicenda dovrebbe essere qualificata come incendio doloso.

L'indagato si recava nelle pertinenze di un condominio in cui era presente l'auto della quale aveva avuto poco prima dei dissidi, dato circostanziale che sembrerebbe riconducibile al dolo generico dell'azione incendiaria. Individuata l'auto, appiccava il fuoco su di essa e le fiamme si propagarono su almeno altri tre veicoli, raggiungendo significative proporzioni, tali da richiamare l'attenzione della pubblica incolumità.

oculare, il quale, giunto sul posto, trovava l'indagato e lo invitava a chiamare i Vigili del rifiutava categoricamente. L'incendio veniva domato, non senza difficoltà, solo a seguito di forza pubblica allertata dal testimone oculare.

Secondo la Corte di cassazione tutti questi elementi indiziari, in particolare la significativa diffusività delle fiamme, evidenziavano l'esistenza degli elementi costitutivi del reato e permettevano di ritenere corretta la qualificazione giuridica operata dal Tribunale delle sconsigliando la derubricazione del fatto a mero danneggiamento con la riaffermazione del in commento. La pronuncia, tuttavia, non si limita a questo profilo, ma, dopo aver inq all'interno di uno degli articoli a presidio della pubblica incolumità, ritiene corretto anc precedenti interventi giurisprudenziali con cui si giustifica la scelta, nel caso di specie, per ex art. 423 c.p. Invero, la Corte conferma anche il prevalente orientamento^[6] secondo cui

«i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in rela psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla vo l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è caratterizzato dal dolo specif voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà caratteristiche prima indicate o il pericolo di un siffatto evento. Pertanto, nel caso di ince fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e v un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., è applicabile qu non l'art. 424 c.p., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione

In sostanza, secondo l'interpretazione prevalente in giurisprudenza e di tutt'altro avviso ri dottrina vista nel precedente paragrafo, nel reato di incendio ex art. 423 c.p. deve riteners la pubblica incolumità non sia un elemento costitutivo del reato, bensì una condizione ob c.d. intrinseca, cioè strettamente correlata all'interesse tutelato, tale che – con riferir psicologico del reato – il fatto sarebbe punibile ogniqualvolta si verifichi la situazi prescindere dal fatto che l'agente l'abbia voluta o se la sia soltanto rappresentata^[7].

4. Conclusioni

Se a una prima lettura la sentenza n. 13421/2021 sembra lasciare qualche per all'inquadramento del fatto all'interno della più grave cornice edittale del reato di incend analisi degli elementi di fatto desumibili, e dalla lettura della precedente giurisprudenza di l dubbi si dipanano.

Invero, nella vicenda caduta sotto la lente di ingrandimento della Suprema Corte e sembrerebbe essere quello del profilo soggettivo del reato, imputabile all'indagato quant dolo eventuale. Infatti, mentre non sussistono dubbi circa la portata delle fiamme e qu

oggettivo del reato, alcune circostanze di fatto avallano la scelta del Tribunale del rito confermata dalla Corte di cassazione, come ad esempio le circostanze che l'imputato, non di vari veicoli vicini all'auto della persona offesa, abbia comunque appiccato il fuoco, o, dato secondo cui, nonostante la vista della pericolosità e vastità delle fiamme sviluppatesi allertate i Vigili del fuoco, rispondendo all'invito del testimone presente con la frase provocativa «tu».

Tutti dati che convergono verso un'imputazione del fatto quanto meno a titolo di dolo eventuale quindi di ritenere consumato il più grave reato di incendio e non di danneggiamento seguito dal quale, come visto, la provocazione dell'incendio non deve rientrare nel focus volitivo dell'atto.

Note e riferimenti bibliografici

[1] Cfr. LUIGI CORNACCHIA, I delitti contro l'incolumità pubblica, in *Diritto penale. Lineamenti CANESTRARI-CORNACCHIA-GAMBERINI-INSOLERA-MANES-MANTOVANI-MAZZACUVA-SGUBBI-STO* Monduzzi Editoriale, sesta edizione, pag. 359 e ss.

[2] Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. I*, Zanichelli, quarta edizione, pag. 500 e ss.

[3] E, segnatamente, a quello della c.d. funzione sociale della proprietà, ex art. 42, secondo comma, Cost.

[4] Cfr. sentenza n. 71/1979.

[5] Cfr. ex multis Corte di cassazione, Sez. V, n. 47596 del 22 novembre 2019.

[6] Cfr. sentenza Corte di cassazione, Sez. II, n. 17558 del 08.03.2017.

[7] Cfr. sentenza Corte di cassazione, Sez. I, n. 29294 del 17.05.2019.

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=7343>